

**La segnalazione all'Autorità Giudiziaria:  
strumenti per definire la situazione di pregiudizio del minore e della sua famiglia**  
a cura di Daniela Ioris, assistente sociale

Il tema della segnalazione del presunto stato di abbandono ha acquisito particolare rilievo con l'entrata in vigore, nel luglio del 2007, della normativa procedurale contenuta nella L.n.149/01, (applicazione delle regole del giusto processo al procedimento di adottabilità) che prevede, fra l'altro, che una procedura di adottabilità possa essere aperta solo a richiesta del PM e non più d'ufficio da parte del TM.

L'Amministrazione Regionale del Piemonte, raccogliendo le sollecitazioni emerse in occasione del seminario sull'affidamento familiare del 27 novembre 2007, dell'incontro con i referenti delle Equipes Adozioni del marzo u.s. e le istanze delle associazioni di volontariato impegnate nel settore degli affidamenti e delle adozioni, ha ritenuto pertanto opportuno avviare un confronto con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, lo stesso Tribunale per i Minorenni, la Corte d'Appello ed i servizi socio-sanitari del territorio sul tema della segnalazione del minore in presunto stato di abbandono ( ai sensi dell'art.9 della L.184/83) e sul significato che assume il termine di "stato di abbandono" nell'attuale momento storico, anche alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni processuali prima citate.

Obiettivo del gruppo di lavoro è la predisposizione di indicazioni operative in materia, in termini di metodo e contenuto, condivise da tutte le istituzioni ed i soggetti interessati.

In specifico, tali indicazioni operative si propongono:

- 1) di rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio;
- 2) di individuare criteri comuni di valutazione;
- 3) di definire strumenti di rilevazione delle situazioni che comportano l'intervento dell'Autorità giudiziaria;
- 4) di predisporre una traccia di relazione condivisa per gli organi giudiziari, in una prospettiva il più possibile prognostica ed evolutiva;
- 5) di dotare i servizi di strumenti conoscitivi e metodologici che tengano conto delle esigenze derivanti dalle mutate previsioni normative con particolare riferimento ai rapporti con le Autorità Giudiziarie Minorili, al fine di pervenire a provvedimenti protettivi efficaci.

Sono stati approfonditi anche i temi riguardanti i criteri per la valutazione delle competenze genitoriali e modalità di sostegno alla famiglia e la valutazione della condizione di pregiudizio e/o danno in vengono a trovarsi i bambini.

E' prioritario il diritto del minore a vivere ed essere educato nella propria famiglia e pertanto quest'ultima va' sostenuta.

La Legge regionale n.1/2004, nella sezione relativa alle politiche per le famiglie, nel riconoscere la famiglia come soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone, prevede nell'ambito delle politiche per l'infanzia e la genitorialità, attività di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità in base al criterio della " ...riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale" (Art.44).

Si richiamano di seguito le principali tipologie di interventi attuati, in tale materia, dalla Regione Piemonte.

- Sostegno economico;
- interventi di sostegno per famiglie in situazioni problematiche con figli neonati;
- sostegno educativo, anche domiciliare;
- sostegno alla coppia e mediazione familiare;
- inserimento agevolato all'asilo nido o presso altri servizi socio-educativi della prima infanzia;
- progetti per l'inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi...);
- inserimento delle gestanti in comunità, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l'autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);
- inserimento delle madri con bambino in comunità mamma/bambino, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l'autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);
- affidamento familiare diurno o residenziale;
- eventuali altre forme di sostegno dei Servizi sanitari e sociali.

Quando, di fronte ad un comportamento trascurante e maltrattante, la negazione e la minimizzazione della famiglia è così elevata da non consentire nessuna possibile correzione di tale relazione disfunzionale è necessario ricorrere alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La segnalazione è una comunicazione dei servizi competenti finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore.

Tale segnalazione può essere considerata come l'apertura di una collaborazione: essa costituisce un momento fondamentale del percorso di sostegno e di tutela del minore.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme processuali previste dalla L.149/01, l'iniziativa dell'apertura della procedura di adottabilità spetta alla Procura.

La stessa può, in alcuni casi, procedere ad una valutazione di opportunità: ad esempio, qualora si intravedano ancora margini di lavoro con il nucleo familiare oggetto della segnalazione, la contestuale apertura di una procedura di adottabilità rischierebbe di compromettere la praticabilità di ulteriori interventi a sostegno del nucleo.

Pertanto la qualità della segnalazione acquista una fondamentale importanza ai fini dello sviluppo della procedura, in modo che la Procura sia nella condizione di decidere in merito alla presentazione o meno del ricorso.

Oltre all'incidenza del fattore tempo, prima esaminata, si richiama l'attenzione all'importanza di un approccio prospettico e prognostico da parte dell'operatore che segnala, approccio che comporta una capacità in qualche modo predittiva, che non si limita a fotografare il presente, ma è in grado di prefigurare quale potrà essere il futuro di quel bambino, alla luce degli elementi di realtà esistenti, delle risorse presenti o potenziabili, dei tempi di recupero della famiglia.

Un simile approccio risulta essere fondamentale ai fini della tutela del minore, con particolare riferimento all'emergere, al di là della situazione di pregiudizio, di un vero e proprio stato di abbandono materiale o morale.

Poiché alla Procura spetta, nella formulazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni, un giudizio prognostico, ne consegue che la segnalazione dei servizi dovrà essere il più possibile circostanziata, argomentata e, si auspica, il risultato di un lavoro integrato tra i diversi professionisti coinvolti sulla situazione.

Il Servizio segnalante deve dar conto di elementi il più possibile concreti e documentabili riferiti agli interventi fino a quel momento realizzati, con relative esemplificazioni, prevedendo, inoltre, qualora si proponga un progetto di affidamento familiare, il sostegno alla famiglia di origine.

Occorre citare sempre la fonte delle notizie raccolte, allo scopo di sostanziare i fatti.

Devono essere richiamati eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria già assunti, in passato, nei confronti dello stesso.

La segnalazione deve dar conto della qualità e consistenza degli interventi attuati per il recupero delle capacità genitoriali e, contestualmente, del grado di collaborazione dimostrato da parte del nucleo familiare beneficiario di tali interventi.

**VALUTAZIONE E DIAGNOSI SOCIALE** (lavoro tratto da esperienza formativa CBM di Milano rivisto con le colleghe C. Fiamberti, M.L.Occhetti, B.Re)

Ricordando che l'individuazione di criteri e indicatori è un mezzo e non uno scopo, la raccolta di queste informazioni permette di identificare su quali aree di pregiudizio si orientano le preoccupazioni per i bambini, mettendo in connessione le due dimensioni: una relativa alla gravità del danno/disagio di cui soffre il minore e l'altra relativa al grado di riconoscimento e disponibilità dei genitori a trattare il tema delle loro responsabilità. E' importante tenere conto della storia della famiglia e della durata dei sintomi di malessere.

#### **Aree da sondare**

1. Contesto Sociale
2. Come sta il bambino, storia del bambino, come stanno fratelli e sorelle
3. Rapporti tra genitori e bambino e gli altri fratelli/sorelle, rapporti nonni, genitori e nipoti
4. Storia individuale dei genitori e della coppia, famiglia nucleare e famiglia allargata
5. Relazione famiglia/servizi/Autorità Giudiziaria

Per ognuna delle aree vanno presi in considerazione:

- I fattori di rischio
- I fattori di protezione
- I segnali di malessere/maltrattamento
- I segnali di benessere

Ad es.

#### **1. Contesto sociale**

- Fattori di rischio: Isolamento situazione abitativa, assenza e/o lavoro precario di uno o più componenti, eccessiva dipendenza dai servizi

- Fattori protettivi: Presenza di rete sociale, lavoro stabile, casa adeguata, reddito sufficiente
- Segnali malessere: Relazioni conflittuali nel contesto, mancata frequenza scolastica, frequentazioni inadeguate
- Segnali di benessere: Buon inserimento a scuola, relazioni amicali soddisfacenti

## **2. Come sta il bambino, come stanno fratelli e sorelle**

- Fattori di rischio: Stato di salute precario, inserimento scolastico problematico, irregolarità dei ritmi di vita, trascuratezza generale del bambino, assenza di presa in carico sanitaria
- Fattori protettivi: Buono stato di salute, buon inserimento scolastico, regolarità nei ritmi di vita, cura nella persona, presa in carico sanitaria, utilizzo di diversi servizi per l'infanzia (inserimento del minore in attività sportive e/o ricreative)
- Segnali di malessere
  - Segni fisici: contusioni, lesioni, cicatrici, vestiti inadeguati, scarsa igiene, distorsione delle abitudini alimentari - denutrizione, ipernutrizione - disturbi organici non adeguatamente curati dai genitori, rallentamento nella crescita, ingestione di sostanze tossiche.
  - Segnali emotivi: tristezza, mancanza di fiducia in sé e nell'altro, stanchezza cronica, attenzione labile e scostante, stato d'ansia da eccessiva responsabilità, bisogno di contatto corporeo, contenimento, difficoltà di relazione.
  - Segni comportamentali: prolungate assenze e/o frequenza scolastica discontinua, scarso rendimento scolastico, difficoltà di apprendimento, iperattività e disturbo dell'attenzione, infortuni domestici frequenti, ritardo del linguaggio e/o psicomotorio, astenia, stanchezza, svogliatezza, ricerca di attenzioni, cibo o oggetti, atteggiamento incongruo nelle relazioni affettive, alternanza di comportamenti contrapposti, ritiro dalle relazioni, scarso interesse alle attività
- Segnali di benessere: Sviluppo psico-fisico adeguato all'età, fiducia in sé e nell'altro, come segni comportamentali la frequenza scolastica regolare, il rendimento scolastico positivo, l'interesse per le attività e buone capacità relazionali

*(per le altre voci si veda la griglia)*

La diagnosi sociale consiste in una sintesi degli elementi raccolti e la conseguente formulazione della condizione di benessere/rischio/danno in cui si trova il bambino.

E' importante che la segnalazione contenga, se possibile, già in questa fase, notizie circostanziate sui parenti, considerando anche quelli che non hanno relazioni significative con il minore (nel caso questo fosse molto piccolo) ma che potrebbero svilupparsi in modo positivo. La valutazione andrebbe anche estesa, più in generale, agli adulti che hanno un rapporto considerato significativo con il minore, che se ne occupano e svolgono nei suoi confronti una funzione vicariante quella genitoriale o hanno il minore in affidamento, ad esempio nel caso di affidamento del minore a parenti.

A tale proposito, considerato che spesso gli affidi a parenti non hanno di fatto un carattere di temporaneità, occorre che il servizio segnalante effettui una valutazione anche della "tenuta nel tempo" di questi parenti, nel caso li si individui e li si ritenga idonei per un eventuale affidamento.

A tal proposito si ricorda che la Corte di Cassazione è diventata più rigorosa nel verificare l'effettiva sussistenza di rapporti significativi con il minore, come previsto dalla normativa in materia dopo la riforma di cui alla Legge 149/01; inoltre la presenza dei legali in tutte le fasi della procedura, oltre che il prioritario interesse del minore, rendono ormai imprescindibile questo approfondimento da parte dei servizi.

La relazione deve essere esplicita anche nelle conclusioni: nell'ambito delle proprie specifiche competenze, il servizio segnalante può formulare un progetto d'intervento e richiedere un intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La condivisione di questi strumenti non è né scontata tanto meno automatica.

Gli operatori devono riconoscerne la valenza, farne propri i principi e solo allora praticarli.

La tutela dei bambini è costituita da sinergie, è la messa in gioco di tanti professionisti e tanti saperi. Non è più tempo per addossare ad altri la responsabilità (i servizi lamentano i tempi lunghi della macchina giudiziaria ma a volte sono i primi a non fornire sufficienti elementi, ecc....).

Per poter restituire ai bambini i loro genitori cambiati servono professionalità e tempi congrui.